

MATRICE DEI RISCHI CONCESSIONE AUTOSTRADALE

N°	Fase della concessione	Macro-tipologia di rischio	Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione formale	Misure di riferimento	Allocazione sostanziale
1	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento in uno specifico conto vincolato, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
2	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento in uno specifico conto vincolato, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
3	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio ambientale	Rischio legato alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento in uno specifico conto vincolato, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
4	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio di modifica progettuale	Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari 	CONCEDENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario, fatte salve le eventuali differenze di costo disposte dal concedente nei termini di legge. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi. 	Nulla

MATRICE DEI RISCHI CONCESSIONE AUTOSTRADALE

N°	Fase della concessione	Macro-tipologia di rischio	Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione formale	Misure di riferimento	Allocazione sostanziale
5	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio di errore di progettazione.	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • modifiche progettuali 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento in uno specifico conto vincolato, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
6	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio di ritardo nell'approvazione del Progetto.	Rischio connesso al ritardo nell'approvazione del Progetto esecutivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del cronoprogramma fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento in uno specifico conto vincolato, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
7	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal Progetto.	Rischio connesso alla realizzazione dell'opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente • risarcimento danni a favore dell'ente concedente • applicazione penali a favore dell'ente concedente 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 13 [ovvero 15]: l'ammissibilità al recupero dei costi tramite l'ammortamento dell'opera è condizionata alla sua effettiva realizzazione ovvero, nel caso di ammortamento a vite utili, alla sua effettiva entrata in esercizio, ossia al superamento della fase di collaudo; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento in uno specifico conto vincolato, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
8	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione.	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi. • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento in uno specifico conto vincolato, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
9	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal Programma degli Investimenti.	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • minore durata fase di gestione • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento in uno specifico conto vincolato, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]

MATRICE DEI RISCHI CONCESSIONE AUTOSTRADALE

N°	Fase della concessione	Macro-tipologia di rischio	Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione formale	Misure di riferimento	Allocazione sostanziale
10	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli investimenti • maggiori costi ammissibili a fini tariffari • riequilibrio PEF • risoluzione contrattuale bilaterale 	CONCEDENTE Per le sole cause di forza maggiore esplicitamente disciplinate nel contratto	Nessuna	Nulla: elenco esaustivo di cause di forza maggiore ex Linea guida EPEC 2016
11	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio finanziamento	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento.	<ul style="list-style-type: none"> • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risarcimento danni a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 25-bis [ovvero rispettivamente 29-bis, 32-bis] : Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico, il concessionario non deve mettere a rischio la sostenibilità finanziaria della concessione. 	L'Autorità monitora la resilienza finanziaria della società concessionaria.
12	COSTRUZIONE E GESTIONE	COSTRUZIONE	Rischio finanziario	Rischio di oscillazione dei tassi di interesse.	<ul style="list-style-type: none"> • maggiori oneri finanziari rispetto al K_d riconosciuto all'interno della formula del WACC • mid-term review WACC 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 44: il tasso di remunerazione del capitale è determinato <i>ex ante</i> dall'Autorità; • Misura 45: aggiornamento del tasso di remunerazione in caso di variazione maggiore o uguale al +/- 15%. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 44 e 45
13	COSTRUZIONE E GESTIONE	ALTRO	Rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • minori ricavi da pedaggio • minore durata fase di gestione 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento in uno specifico conto vincolato, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
14	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio commissariamento	Rischio che l'opera sia oggetto di commissariamento da parte del Governo con provvedimento straordinario, per procedere alla sua realizzazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi • minore durata fase di gestione 	CONCEDENTE nei termini previsti dallo specifico provvedimento straordinario	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. È fatta salva l'ipotesi di eventuali norme derogatorie di natura straordinaria. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 12.1 [ovvero 14.1]
15	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio stakeholders (accettazione sociale)	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell'opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell'opera.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • Rischio contenzioso • minore durata fase di gestione 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del Programma degli Investimenti fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento in uno specifico conto vincolato, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]

MATRICE DEI RISCHI CONCESSIONE AUTOSTRADALE

N°	Fase della concessione	Macro-tipologia di rischio	Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione formale	Misure di riferimento	Allocazione sostanziale
16	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto.	Rischio connesso all'oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento in uno specifico conto vincolato, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 13 [ovvero 15] e 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
17	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio normativo, regolamentare imprevedibile	Rischio che modifiche normativo/regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto e di portata tale da determinare un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dell'intera concessione accertato mediante il procedimento di cui all'articolo 192 del Codice dei Contratti, determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi • Rischio contenzioso • minore durata fase di gestione 	CONCEDENTE / CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 13 [ovvero 15] e 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
18	COSTRUZIONE	COSTRUZIONE	Rischio normativo, regolamentare prevedibile	Rischio che modifiche normativo/regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione.	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 13 [ovvero 15]: la remunerazione del CIN afferente alle immobilizzazioni in corso è condizionata al rispetto del cronoprogramma fissato <i>ex ante</i>; • Misura 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]: il recupero tariffario degli investimenti programmati, singolarmente intesi, è condizionato alla loro effettiva realizzazione; è previsto l'accantonamento in uno specifico conto vincolato, in caso di responsabilità ascrivibile al concessionario, sia per gli investimenti recuperabili in tariffa, sia per la ritardata realizzazione degli investimenti non recuperabili in tariffa. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 13 [ovvero 15] e 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
19	GESTIONE	DOMANDA	Rischio di contrazione della domanda	Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull'utenza e/o commerciali.	<ul style="list-style-type: none"> • minori ricavi da pedaggio 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 25-bis [ovvero rispettivamente 29-bis, 32-bis]: le previsioni di traffico sono oggetto di aggiornamento al verificarsi di specifiche condizioni, e comunque solo a partire dal sedicesimo anno dalla data di efficacia dell'affidamento o, se successiva, dalla data di efficacia della convenzione unica; • Misura 25-quater [ovvero 29-quater, 32-quater]: l'applicazione della tariffa deve essere sostenibile per gli utenti, sulla base di stime dell'elasticità della domanda; • Misura 8 [ovvero 10]: fra i criteri di ammissibilità dei costi operativi, sono introdotte specificazioni per i pedaggi correlati a sistemi di riscossione tramite tecnologia free-flow; • Misura 26 [ovvero rispettivamente 22-bis, 25-bis, 27]: al termine di ciascun periodo regolatorio è previsto che i maggiori ricavi derivanti da un'eventuale sottostima dei volumi di traffico, costituiscono un debito per il periodo regolatorio successivo; nel caso in cui invece, i volumi di traffico subiscano una contrazione, i relativi minor ricavi non possono essere recuperati dal concessionario. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misura 26 [ovvero rispettivamente 22-bis, 25-bis, 27]
20	GESTIONE	DISPONIBILITÀ	Rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali del l'infrastruttura autostradale, stabiliti anche dal Contratto; Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. In sede di convenzione di concessione. Rischio di mancata erogazione dei servizi.	<ul style="list-style-type: none"> • minori ricavi da pedaggio • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 20 [ovvero rispettivamente 23, 24]: il meccanismo penale correlato alla qualità include indicatori relativi alla disponibilità dell'infrastruttura. • Misura 8 [ovvero 10]: per gli oneri relativi ai rimborsi correlati alla presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale si applica quanto previsto con delibera ART n. 132/2024, come modificata con delibera n. 211/2025. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misura 20 [ovvero rispettivamente 23, 24] e della Misura 8 approvata con delibera n. 132/2024

MATRICE DEI RISCHI CONCESSIONE AUTOSTRADALE

N°	Fase della concessione	Macro-tipologia di rischio	Tipologia di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione formale	Misure di riferimento	Allocazione sostanziale
21	GESTIONE	DISPONIBILITÀ	Rischio di gestione	Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle previste e quantificate nel PEF, per carenze costruttive o carenza nello svolgimento delle precedenti attività di manutenzione, anche per obsolescenza tecnica	<ul style="list-style-type: none"> • maggiori costi di gestione non ammissibili a fini tariffari • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 8 [ovvero 10]: per ogni periodo regolatorio, la quantificazione dei costi di gestione effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario; • Misura 19 [ovvero rispettivamente 22, 23]: eventuali scostamenti fra il livello effettivo dei costi operativi e quello previsto <i>ex ante</i> non sono ammissibili a fini tariffari. • Misura 8 [ovvero 10]: per gli oneri relativi ai rimborsi correlati alla presenza di limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura autostradale si applica quanto previsto con delibera ART n. 132/2024, come modificata con delibera n. 211/2025. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione della Misura 19 [ovvero rispettivamente 22, 23]
22	GESTIONE	DISPONIBILITÀ	Rischio di fallimento del gestore	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti.	<ul style="list-style-type: none"> • blocco dei servizi • Rischio contenzioso • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 25-bis [ovvero rispettivamente 29-bis, 32-bis]: Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico, il concessionario non deve mettere a rischio la sostenibilità finanziaria della concessione. 	L'Autorità monitora l'equilibrio economico e finanziario della società concessionaria.
23	COSTRUZIONE E GESTIONE	COSTRUZIONE / GESTIONE	Rischio di inflazione	Rischio di aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti.	<ul style="list-style-type: none"> • maggiori costi di gestione / costruzione 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 8 [ovvero 10]: per ogni periodo regolatorio, la quantificazione dei costi di gestione effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario; • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 15 [ovvero rispettivamente 17, 18] e Misura 16 [ovvero rispettivamente 18, 19]: la dinamica dei costi di gestione è correlata al livello di inflazione programmata fissato <i>ex ante</i> per ciascun periodo regolatorio. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 19 [ovvero rispettivamente 22, 23] e 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
24	COSTRUZIONE E GESTIONE	DISPONIBILITÀ	Rischio assicurativo	Rischio di aumento dei costi assicurativi. Rischio di impossibilità assicurativa	<ul style="list-style-type: none"> • maggiori costi di gestione • applicazione penali a favore dell'ente concedente • risoluzione contrattuale da parte dell'ente concedente 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 8 [ovvero 10]: per ogni periodo regolatorio, la quantificazione dei costi di gestione effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario; • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi; • Misura 15 [ovvero rispettivamente 17, 18] e Misura 16 [ovvero rispettivamente 18, 19]: la dinamica dei costi di gestione è correlata al livello di inflazione programmata fissato <i>ex ante</i> per ciascun periodo regolatorio. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 19 [ovvero rispettivamente 22, 23] e 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
25	COSTRUZIONE E GESTIONE	ALTRO	Rischio subappalti	Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	<ul style="list-style-type: none"> • Ritardi rispetto al Programma degli Investimenti • maggiori costi non ammissibili a fini tariffari • Rischio contenzioso • applicazione penali a favore dell'ente concedente 	CONCESSIONARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Misura 8 [ovvero 10]: per ogni periodo regolatorio, la quantificazione dei costi di gestione effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario; • Misura 12.1 [ovvero 14.1]: la quantificazione degli investimenti, singolarmente intesi, effettuata <i>ex ante</i> è vincolante per il concessionario. Il maggior costo si considera ammissibile esclusivamente qualora derivi da modifiche progettuali ammissibili ai sensi dell'articolo 189 del Codice dei Contratti. In ogni caso, è esclusa l'applicazione di clausole di revisione prezzi. 	L'Autorità monitora la corretta applicazione delle Misure 19 [ovvero rispettivamente 22, 23] e 21 [ovvero rispettivamente 24 e 25]
26	COSTRUZIONE E GESTIONE	ALTRO	Rischio correlato ad eventi di forza maggiore	Verificarsi di eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto, quali: <ul style="list-style-type: none"> - guerre o atti di ostilità - esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche - incidenti aerei - epidemie e contagi - fenomeni naturali avversi di particolare gravità ed eccezionalità 	<ul style="list-style-type: none"> • maggiori costi • minori ricavi da pedaggio • blocco dei servizi • risoluzione contrattuale bilaterale 	CONCEDENTE Per le sole cause di forza maggiore esplicitamente disciplinate nel contratto	Nessuna	Nulla: elenco esaustivo di cause di forza maggiore <i>ex Linea guida EPEC 2016</i>